

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0008847/P - Cl.: COM.4.8**  
riferimento: e.mail dd. 24 e 31 gennaio 2013  
allegato  
Trieste, **14 febbraio 2013**

All'Associazione Intercomunale

**Oggetto: LR 29/2005, DLgs 59/2010, come modificato dal DLgs 147/2012 –  
Requisiti d'accesso e d'esercizio – Variazioni soggettive per subingresso**

Con la corrispondenza in oggetto citata, sono state evidenziate dall'Associazione in indirizzo specifiche problematiche in riferimento ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali; in proposito, si intende rappresentare quanto segue.

Si premette, come già evidenziato dalla scrivente nella circolare 0017617/P-/COM.4.8 dd. 25 ottobre 2010<sup>1</sup> e soprattutto dal MiSE nella risoluzione n. 264066 del 31 dicembre 2012, che compete allo Stato determinare i requisiti di esercizio di una qualsiasi attività (per quanto concerne specificatamente i requisiti morali, trattasi di norme, in senso lato, di "ordine pubblico"), con la conseguenza che eventuali discrasie tra la normativa nazionale e quella regionale vanno risolte nel senso di una prevalenza della prima rispetto alla seconda.

In tema di **requisiti morali**, la novellata lettera e) dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29/2005, contempla, tra le "cause ostative", le misure di cui al decreto legislativo 159/2011 (cd. codice antimafia), <<includere le **misure di sicurezza non detentive**>>: la lettura sistematica, in coordinamento con la disposizione di cui al novellato articolo 71, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 59/2010, conferma l'ostatività, pure nell'ordinamento regionale, di tutte le misure di sicurezza personali, detentive o non detentive, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto concerne la novellata lettera a), sempre dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29/2005, questa rende impeditivo l'esercizio delle attività in questione a <<coloro che siano stati dichiarati **falliti**, fino alla chiusura del **fallimento**>>, dichiarata con decreto motivato del tribunale (articolo 119 del RD 267/1942); sul punto, la normativa regionale non introduce una fattispecie in più di "ostatività" rispetto al decreto legislativo 59/2010, ma si ricollega a specifici precetti contenuti nella "legge fallimentare": <<La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla

<sup>1</sup> La circolare è consultabile sul sito (Macroarea: Circolari; File: Circolare innovazioni disciplina commercio [Bolkestein] [25.10.10]):  
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/commercio-servizi/FOGLIA14/>.

*data di dichiarazione di fallimento>>; <<Tutti gli atti compiuti dal fallito (...) sono inefficaci rispetto ai creditori >> (RD 267 cit. articolo 42, comma 1 e 44, comma 1).*

E' ben vero che alla dichiarazione di fallimento non segue la perdita *in toto* della capacità di agire e che al fallito rimane comunque la possibilità di esercitare qualsiasi professione o mestiere in forma autonoma o subordinata, pur tuttavia è dall'intero sistema della legge fallimentare che si desume l'inconciliabilità dello status di fallito con l'esercizio di <<un'attività imprenditoriale commerciale: in particolare, ci si può specificamente riferire alle norme che dispongono lo spossessamento patrimoniale, l'inefficacia degli atti dispositivi successivi al fallimento (che non rientrino nella sfera strettamente personale), nonché l'incapacità del legale rappresentante della società ad amministrare altra società>>, oltre all'inammissibilità, nel corso di una procedura fallimentare, (ciò sarebbe in contrasto con i principi basilari della legislazione in materia) di un'ulteriore dichiarazione di fallimento<sup>2</sup>.

Anche il novellato articolo 10 della legge regionale 29/2005 va letto in combinato disposto con la disposizione di cui all'articolo 71, comma 5, del decreto legislativo 59/2010 (riformulato dal decreto 147/2012), il quale richiama l'articolo 2, comma 3, del DPR 252/1998: stante l'abrogazione di tale DPR ad opera del decreto legislativo 159/2011 (art. 120; cfr. sul punto: MinInterno – Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere – Comunicato 19 dicembre 2012), il richiamo deve intendersi attualmente riferito all'articolo 85 del citato decreto 159/2011.

Sempre in relazione all'articolo 10 della legge regionale 29/2005, ulteriormente specificandosi quanto già esplicitato dalla scrivente nella nota prot. 0060266/P-/ Cl.: COM.4.8 dd. 17 dicembre 2012 (la quale rinvia in proposito alla circ. prot. n. 0045389/P – CL.: COM.4.8 dd. 4 ottobre 2012)<sup>3</sup>, si puntualizza ancora che il preposto, in particolare per la dottrina civilistica, costituisce l'*alter ego* dell'imprenditore e con questo è responsabile in solido; ne consegue che in caso di mancata nomina di tale figura la responsabilità ricade *soltanto* sul titolare/legale rappresentante.

Passando ai **requisiti professionali**, innanzi tutto si richiamano le argomentazioni di cui alla citata nota 0060266/P-/ Cl.: COM.4.8, relativamente al <<*socio lavoratore*>> ed alle posizioni equivalenti (es. associazione in partecipazione); inoltre, per quanto concerne specificatamente l'attestazione del "possesso del titolo di studio" da parte dell'istituto che l'ha rilasciato (novellato comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29/2005), si ritiene tale compito correttamente assolto con l'indicazione del diploma e del relativo piano di studi.

Si ribadisce (cfr. la citata circ. prot. 0045389/P) che nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata nei confronti di una cerchia determinata di soggetti,

---

<sup>2</sup> Cfr. l'articolo: *La possibilità dell'esercizio di una nuova impresa e di un eventuale nuovo fallimento del soggetto già fallito*, sul sito: <http://rivista.ssef.it/site.php?page=20050228120141405>.

<sup>3</sup> Consultabili sul sito di cui alla nota 1, rispettivamente, la prima: Macroarea: *Quesiti vari*; File: *Dlgs 59 2010 e 147 2012 - LR 15 2012 - Approfondimenti (17.12.12)*, la seconda: Macroarea *Circolari*; File: *Circolare comunitaria LR 15 2012 (04.10.12)*.

non è più richiesto lo specifico requisito professionale: per quanto concerne, in particolare, l'attività svolta nelle Onlus<sup>4</sup>, si fa riferimento alla disposizione di cui all'articolo 68, comma 3, lettera f), della legge regionale 29/2005, mentre relativamente all'attività di catering, si segnala la distinzione operata dal MiSE nella risoluzione 8562 dd. 17 gennaio 2013, e cioè:

1. nel caso in cui l'attività in discorso venga esercitata nei luoghi non aperti al pubblico (ristorazione collettiva in mense, ospedali, etc., ovvero sui mezzi di trasporto), questo non può comportare l'obbligo del possesso del requisito professionale;
2. qualora, invece, il catering riguardi la ristorazione al domicilio del consumatore, resta fermo l'obbligo del possesso del requisito professionale.

Una precisazione ulteriore in tema di subingresso: l'istituto è regolato dagli articoli 39 e 72 della legge regionale 29/2005 e contempla testualmente le ipotesi di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, sempreché sussista l'effettivo trasferimento dell'azienda medesima ed il **subentrante sia in possesso dei requisiti morali** e (ove previsto) **professionali** per l'esercizio dell'attività.

Si ribadisce, anche in questa sede, quanto da tempo sostenuto dalla scrivente in tema di subingresso (cfr. la datata circ. 7532/COMM dd. 18 agosto 1997), e cioè che dal punto di vista del diritto amministrativo, tale fattispecie si verifica anche nell'ipotesi di variazione della natura giuridica dell'impresa, quale la trasformazione di una ditta individuale in società o viceversa, ovvero la modifica di tipologia di società, poiché anche in tali ipotesi, sempre dal punto di vista del diritto amministrativo del commercio, si concretizza una modifica del soggetto giuridico esercitante l'attività d'impresa sotto la rilevanza del diritto pubblico (di conseguenza, il procedimento è soggetto a SCIA).

Cordiali saluti.

Documento informatico sottoscritto digitalmente da  
**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**  
– dott. Terzo Unterweger Viani –  
ai sensi degli artt. 20 e 21 del DLgs 85/2005

Responsabile dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*  
tel. 040 3775221  
e mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)

---

<sup>4</sup> Cfr. il parere, pubblicato sul sito di cui alla nota 1, Macroarea: *Attività di somministrazione*; File: *Attività di somministrazione nei circoli privati e destinazione d'uso dei locali (21.01.10)*.